

REGOLAMENTO (CEE) N. 3814/89 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1989

che fissa, per il periodo dal 1° gennaio 1990 fino al termine della campagna 1989/1990, i prezzi d'offerta comunitari di taluni ortofrutticoli freschi applicabili in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3709/89 del Consiglio, del 4 dicembre 1989, che stabilisce le norme generali d'applicazione dell'atto di adesione della Spagna in ordine al meccanismo di compensazione all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 152 dell'atto di adesione, è stato creato un meccanismo di compensazione all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, in appresso denominata « Comunità dei dieci », efficace a partire dal 1° gennaio 1990, per gli ortofrutticoli provenienti dalla Spagna per i quali è stato fissato un prezzo di riferimento nei confronti dei paesi terzi;

considerando che, a norma dell'articolo 152, paragrafo 2, lettera a) dell'atto di adesione, il prezzo d'offerta comunitario è calcolato ogni anno basandosi sulla media aritmetica dei prezzi alla produzione di ciascuno Stato membro della Comunità dei dieci, aggiungendo le spese di trasporto e di imballaggio sostenute dei prodotti dalle regioni di produzione fino ai centri di consumo rappresentativi della Comunità e tenendo conto dell'andamento dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli; che i prezzi alla produzione succitati corrispondono alla media dei corsi rilevati nel triennio precedente la data di fissazione del prezzo d'offerta comunitario; che tuttavia, il prezzo d'offerta comunitario annuo non può superare il livello del prezzo di riferimento applicato nei confronti dei paesi terzi;

considerando che per tener conto delle oscillazioni stagionali di prezzo, occorre dividere la campagna in più periodi, fissando un prezzo d'offerta comunitario per ciascuno di essi;

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3709/89, i prezzi alla produzione da prendere in considerazione per fissare il prezzo d'offerta comunitario corrispondono al prezzo di un prodotto nazionale, definito nelle sue caratteristiche commerciali, rilevato sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione in cui i corsi sono più bassi, con riferimento ai prodotti o alle varietà che rappresentano una parte cospicua della produzione commercializzata nell'arco dell'intero anno o parte di esso e rispondenti alla categoria di qualità I e a requisiti precisi in materia di condizionamento; che occorre stabilire la media dei corsi per ciascun mercato rappresentativo; escludendo quelli che possono essere ritenuti eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle normali oscillazioni del rispettivo mercato;

considerando che l'applicazione dei criteri sopra esposti induce a stabilire i prezzi di offerta comunitari per i limoni, le mele, le pere, i carciofi, la lattuga a cappuccio, le indivie scarole, i mandarini, le clementine e le arance dolci per il periodo dal 1° gennaio fino al termine della campagna 1989/1990;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il termine della campagna 1989/1990, i prezzi d'offerta comunitari per i limoni, le mele, le pere, i carciofi, la lattuga a cappuccio, l'indivia scarola, i mandarini, le clementine e le arance dolci sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 3.